



COMUNE DI GAETA

(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la disciplina delle videoriprese e
trasmissione delle sedute del Consiglio
Comunale

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°75 del 06/11/2014)

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Funzioni
- Art. 3 - Informazione sull'esistenza di telecamere
- Art. 4 - Autorizzazione per l'accesso della strumentazione
- Art. 5 - Responsabilità dell'impianto
- Art. 6 - Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi
- Art. 7 - Riprese televisive e/o di registrazione e rispetto della privacy
- Art. 8 - Limiti alle riprese televisive delle sedute
- Art. 9 - Limiti di trasmissione e commercializzazione
- Art. 10 - Interviste
- Art. 11 - Norma di rinvio
- Art. 12 - Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di videoripresa e trasmissione a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale, che saranno effettuate direttamente o tramite terzi nei modi di legge preventivamente autorizzato.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2
(Funzioni)

1. Il Comune di Gaeta, attribuisce alla diffusione attraverso web e radio delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Art. 3
(Informazione sull'esistenza di telecamere)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni su web, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, anche disponendo ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare vengano affissi specifici cartelli.

Art. 4

(Autorizzazione per l'accesso della strumentazione)

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature di eventuali soggetti esterni, devono essere autorizzati, nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, dal Presidente del Consiglio.
2. A tal fine i soggetti interessati, purché in regola con la normativa vigente riguardanti le testate giornalistiche, dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (web, diretta, differita)
3. L'autorizzazione fornita avrà validità annuale e comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del DLgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. Il diniego alla ripresa televisiva viene deciso dal Presidente del Consiglio.

Art. 5

Responsabilità dell'impianto

1. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dei dati del Comune di Gaeta.
2. Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal Presidente del Consiglio, attraverso

periodiche verifiche, vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.

Art. 6

(Diritto di ripresa televisiva da parte di soggetti terzi)

1. È consentita la ripresa delle adunanze a mezzo di registratori vocali, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo da altri soggetti, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca e solo previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.
2. È tassativamente vietata ogni altra attività privata di registrazione, sotto forma di audio e video, nelle medesime adunanze.

Art. 7

(Riprese televisive e/o di registrazione e rispetto della privacy)

1. Con l'approvazione del presente regolamento viene consentita l'attività di videoripresa e la divulgazione televisiva delle immagini relative allo svolgimento delle sedute consiliari.
2. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili ed inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.
3. Per garantire la diffusione delle immagini e informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i lavori Consiliari con l'obbligo di interrompere le stesse durante le sospensioni e le interruzioni dei lavori del consiglio comunale.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n°267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi i cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà all'individuazione del titolare del Trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.

Art. 8

(Limiti alle riprese televisive delle sedute)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i., per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati personali e sensibili ai sensi della legge.

Art. 9

(Limiti di trasmissione e commercializzazione)

1. La diffusione delle immagini televisive è consentita solo su streaming-video in diretta web.
2. Non è consentito, durante le riprese, interferire con lo svolgimento dell'attività del consiglio comunale. Non è quindi consentito, ai soggetti autorizzati, di esprimere opinioni o commenti nel corso dei dibattiti.
3. Devono essere osservate le seguenti modalità:
 - netta separazione fra trasmissione della seduta e messaggi pubblicitari; i messaggi pubblicitari, gli scritti e le immagini attinenti ad eventuali sponsor

non possono sovrapporsi alla ripresa del consiglio, ma devono essere trasmessi all'inizio o alla fine della medesima;

- non possono essere trasmessi, durante la ripresa del consiglio, spot di propaganda politica, immagini, simboli e slogan, riconducibili ad organizzazioni politiche o sindacali.

4. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte del soggetto autorizzato.
5. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà dal relativo diritto, mediante comunicazione del Presidente del Consiglio.

Art. 10 **(Interviste)**

1. Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavoro del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

Art. 11 **(Norma di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso, del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, a norma del vigente Statuto comunale.